

Sentenza n. 334/2015

R. G. n. 760/2015

Cron. n. 2489/2015

Rep. n. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace, dott. Giuseppe Geremia, all'udienza odierna, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nel ricorso in opposizione a sanzione amministrativa promosso da:

con avv. M

RICORRENTE

contro

SINDACO di Garlasco,

RESISTENTE

CONCLUSIONI

IL RICORRENTE chiede l'accoglimento del ricorso.

LA RESISTENTE chiede il rigetto del ricorso.

\*\*\*\*\*

IN FATTO E DIRITTO

L'opponente proponeva ricorso ex art. 7 D.lgs n. 150/2011 per sentire dichiarare la nullità del verbale 001439/T/15 elevato dalla P.L. di Garlasco in data 06/05/2015 per la violazione all'art. 142/8 c.d.s. accertata con AUTOVELOX VIDEO SYSTEM 104C/2.

Il ricorrente, fra l'altro ed in particolare, eccepiva l'illegittimità del verbale per la mancata contestazione immediata della violazione, e per il mancato presidio della postazione da parte degli accertatori.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

Il ricorso è fondato e, nei limiti di ragione di seguito espressi, dev'essere accolto, infatti, per stessa ammissione dell'autorità resistente (*cf. controdeduzioni in atti*), l'apparecchiatura utilizzata, un normale autovelox, era stato "inserito all'interno di colonnine denominate Speed Check".

Ebbene, in centro abitato, come nel caso in esame, la postazione di controllo dei limiti di velocità dev'essere presidiata e direttamente gestita dagli organi di polizia stradale cui all'art. 12 c.d.s. e le apparecchiature elettroniche utilizzate devono essere gestite e nella disponibilità degli stessi (*cf. art. 345, comma 4, Reg. c.d.s.*). A tali tassative disposizioni di legge non si è attenuto l'organo accertatore: infatti, in assenza di precise annotazioni a verbale dalle quali evincere l'ottemperanza alle suddette disposizioni, a nulla giovano (essendo, peraltro, prive di fede privilegiata) le deduzioni svolte, sul punto, dalla resistente nelle proprie controdeduzioni, ovvero che "l'apparecchiatura è presidiata comunque da pattuglia automontata che effettua normali controlli nelle immediate vicinanze della colonnina e controlla il regolare funzionamento dello strumento".

Stante la novità e l'originaria controvertibilità della questione affrontata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa salvo che per le sole spese di iscrizione a ruolo della causa, pari ad € 43,00, che l'autorità resistente dovrà rifondere al ricorrente.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, visto l'art. 7, comma 10 D.lgs. n. 150/2011, accoglie il ricorso promosso da \_\_\_\_\_ annullando il verbale n. 001439/T/15 elevato dalla P.L. di Garlasco in data 06/05/2015 per la violazione all'art. 142/8 c.d.s.

Condanna l'autorità resistente a rifondere al ricorrente le sole spese di iscrizione a ruolo della causa pari ad € 43,00.


Vigevano, 17 settembre 2015

Data in originale in cancelleria il 30/10/2015

IL CANCELLIERE

\_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_  
oggi \_\_\_\_\_  
Depositato in cancelleria

IL GIUDICE DI PACE  
dott. Giuseppe Geremia



Depositato in cancelleria

oggi \_\_\_\_\_ 03 OTT 2015

da \_\_\_\_\_

Vigevano \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marcella Polato

